CAMERA DEI DEPUTATI N. 3556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAZZAGLIA

Presentata il 15 luglio 1982

Istituzione dell'Università statale di Nuoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Sardegna con tradizioni di alto insegnamento, operano, a Cagliari ed a Sassari, due università statali. Per contro la provincia di Nuoro e quella di Oristano non dispongono localmente di una università neppure libera, mentre dagli istituti medio - superiori escono ogni anno numerosissimi diplomati che, per proseguire gli studi, sono costretti ad iscriversi presso le università site nei capoluoghi delle altre due province.

Noi riteniamo che sia giusto e doveroso che a Nuoro venga istituita una università e che, date le peculiarità socio-economiche della zona, sia compito dello Stato provvedervi, in quanto si tratta non solo di andare incontro alle necessità di studio, specie scientifico, dei giovani, ma di interpretare una istanza culturale della popolazione della provincia, il cui capoluogo vanta alte tradizioni, e di consentire un migliore equilibrio economico per il bilancio di migliaia di famiglie.

Infatti il problema universitario, in questi ultimi anni, è divenuto sempre più urgente per la gran massa di studenti che, arrivati al diploma di scuola media superiore, intendono iscriversi ad una facoltà universitaria. Considerando il numero annuo dei diplomati ci si rende conto delle difficoltà e dei sacrifici ai quali questi studenti, e relative famiglie, vanno incontro. Se si tiene conto che sia la provincia di Nuoro sia quella di Oristano hanno redditi *pro capite* tra i più bassi d'Italia, risaltano evidenti i sacrifici che le famiglie della provincia di Nuoro stessa e delle zone adiacenti, come quella di Oristano, compiono per garantire ai loro figli un domani migliore, con il prosie-

guo degli studi, e di quanto risparmierebbero inviando i figli ad una università di Nuoro, raggiungibile, per molti, giornalmente con servizi pubblici; infatti, perché si possa mantenere uno studente in una qualsiasi sede universitaria, occorrono in media 450.000 lire mensili, quindi una spesa annua aggirantesi sui 5.400.000 lire. Tenendo presente il numero dei diplomati che ogni anno escono dalle varie scuole e tenendo presenti le percentuali dei diplomati che si iscrivono ad una facoltà, si raggiungono cifre di spesa complessiva di molti miliardi che vengono sottratti alla economia della provincia di Nuoro. Si tratta dunque di grandi sacrifici che famiglie – spesso povere – devono sopportare perché i loro figli continuino gli studi, soprattutto se si iscrivono nelle università della penisola.

Una università statale nella città di Nuoro risolverebbe in gran parte questi problemi. Innanzi tutto solleverebbe il 90 per cento delle famiglie da spese e costi derivanti dalla frequenza dei vari corsi in sedi universitarie più lontane; offrirebbe, soprattutto agli studenti appartenenti a classi meno abbienti, la possibilità di affrontare gli studi superiori; aprirebbe al nuorese nuove strade culturali e scientifiche; decongestionerebbe le facoltà di altre università esistenti in Sardegna.

Inoltre, nelle città sedi di università, si ha sempre un complesso di attività culturali indotte, come convegni, conferenze, cicli di letture su argomenti i più disparati ma che polarizzano l'attenzione e l'interesse di studiosi e della cittadinanza, portando con un ampliamento degli scambi culturali alla elevazione culturale e scientifica locale dell'intera regione.

Facendo perno sulla università si aprirebbe a Nuoro un'ampia prospettiva culturale e scientifica che collegherebbe la città con gli altri centri universitari e di ricerca scientifica d'Italia e del mondo.

Si deve trattare di una università con facoltà specificatamente idonee allo sviluppo della preparazione scientifica necessaria per il progresso economico-sociale della zona e per il miglior impiego dei giovani: medicina, veterinaria, scienze agrarie e forestali, scienze economiche e commerciali.

Su 98 comuni della provincia soltanto 38 hanno la condotta veterinaria coperta; manca completamente l'assistenza zootecnica con perdita conseguente di alcuni miliardi all'anno. Basti pensare che nella provincia di Nuoro vi sono 1.200.000 capi ovini, 150.000 caprini, 50.000 suini (dopo la distruzione della peste non curata per intempestiva assistenza), 90.000 bovini e 10.000 equini; quantità che possono essere aumentate di molto se vi saranno strutture adeguate.

In provincia di Nuoro vi sono altresì 25 stabilimenti sociali di trasformazione di prodotti agricoli, tre consorzi di bonifica. Tutti organismi, ai quali si aggiungono gli istituti tecnici agrari, che hanno bisogno di laureati in scienze agrarie e veterinarie.

Per quanto riguarda la facoltà di scienze economiche non è superfluo evidenziare le esigenze di amministrazione e di consulenza economica per le numerose imprese agricole, commerciali e artigiane e per le non certo numerose ma esistenti imprese industriali.

Resta da aggiungere che alle facoltà che si propongono di istituire con l'università di Nuoro, potrebbero affluire anche giovani della provincia di Sassari e di Cagliari che non trovano nelle città capoluogo della loro provincia le facoltà di cui sopra.

Da quanto esposto appare evidente che la creazione di una università a Nuoro si pone come una necessità strutturale della intera regione sarda che ha in sé tutti i titoli per essere allineata con le altre regioni d'Italia e, di fronte a questa legittima aspirazione di quelle popolazioni e di fronte alle attese delle classi studentesche, siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita con sede in Nuoro, la università statale di Nuoro comprendente le facoltà: medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze agrarie e forestali, scienza della produzione animale, scienze economiche e commerciali.

L'Università statale di Nuoro è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabiliti i corsi di laurea per ciascuna facoltà, le tabelle dei professori universitari di ruolo e del personale tecnico.

ART. 3.

L'Università di Nuoro si organizza in facoltà ed in istituti policattedra.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del CIPE, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la sede dell'università di Nuoro in relazione alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento, adottati dai competenti organi accademici;

c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione del complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare devono essere tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti policattedra, anche comuni a più facoltà, e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica.

Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova università di Nuoro ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università. Cessa dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova università, al quale effettua le relative consegne.

La segreteria del comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un direttore amministrativo dei ruoli dell'università o un funzionario dell'amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennità speciale e in numero non superiore a tre dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

ART. 6.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facoltà sono esercitate, per ogni facoltà della università di Nuoro, da appositi comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna facoltà, scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo, titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I comitati ordinatori sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni comitato sono designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei comitati ordinatori formulano i piani di studio e prendono tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facoltà.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte delle nuove facoltà, sono aggregati ai rispettivi comitati ordinatori.

I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento della università e del centro residenziale, nonché dell'assetto degli istituti e dei laboratori propongono al Ministro per la pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

I comitati ordinatori cessano dalle loro funzioni allorché alle facoltà, cui essi

furono preposti, risultino assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per facoltà. Qualora entro detti termini i comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procede alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

Fino al momento della elezione, secondo le vigenti norme, dei presidi delle varie facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun comitato, ne esercitano le funzioni.

ART. 7.

Sino al momento della elezione dei consigli in almeno due facoltà, il rettore è eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i comitati ordinatori di ciascuna facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore dell'Università di Nuoro è esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'università. Egli può farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione della università di Nuoro è costituito secondo le norme legislative vigenti in materia, non appena siano entrate in funzione almeno due facoltà.

Del consiglio di amministrazione fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, delle camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei comuni capoluogo delle province di Nuoro e Oristano.

ART. 9.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori è emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'università statale di Nuoro.

ART. 10.

Presso l'università statale di Nuoro è realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere, per la durata dei corsi, il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'università nonché una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonché per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio sono ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno stesso nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, numero 80.

Il centro residenziale dell'università di Nuoro è compreso fra gli enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

ART. 11.

Per l'università di Nuoro è prevista una capienza globale massima di 5.000 studenti.

Gli stanziamenti di cui al successivo articolo 12 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonché per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature – ai fini didattici e residenziali – necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'università per 2.000 studenti.

Un successivo programma di ampliamento prevede l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali per una capacità di 4.000 studenti.

I corsi dell'università di Nuoro avranno regolare inizio non appena sia stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 600 studenti.

La data di inizio dei corsi è stabilità con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dei consigli di facoltà o, in mancanza, dei comitati ordinatori.

Il numero degli studenti ammissibili ad ogni facoltà o corso è annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali.

Con analogo decreto il Ministro della pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'università nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri che quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al centro residenziale di cui all'articolo 10, tengono conto delle seguenti condizioni preferenziali:

a) residenza della famiglia nella provincia di Nuoro;

b) residenza della famiglia nella provincia di Oristano:

c) condizioni economiche della famiglia;

d) capacità dimostrate negli studi.

ART. 12.

Per la costruzione degli edifici e per l'acquisizione delle aree necessarie è destinata la somma di dieci miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'università che del centro residenziale è destinata la somma di lire 20 miliardi complessivamente. In detta somma sono comprese anche le spese di primo funzionamento del centro residenziale.

ART. 13.

Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'università di Nuoro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università stessa, ovvero nel territorio del comune dove essa è istituita o in quello di comuni limitrofi.

ART. 14.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'università statale di Nuoro si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione di lire 10 miliardi del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.